

Mappatura dei conflitti di interesse

ID	SERVIZI DI INVESTIMENTO IN POTENZIALE CONFLITTO	DESCRIZIONE DEL POTENZIALE CONFLITTO	TIPOLOGIA DI CONFLITTO	MODALITA' DI GESTIONE DEL CONFLITTO	STRUMENTI FINANZIARI INTERESSATI	DISCLOSURE
1	Ricezione e trasmissione di ordini (RTO)	<p>La prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse ogniqualvolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo strumento finanziario oggetto del servizio sia emesso da Società con cui la Banca ha interesse a sviluppare rapporti (rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari); - il servizio venga prestato allo sportello. In tali circostanze, infatti, si potrebbe verificare la possibilità che la Banca avvantaggi un cliente a discapito di un altro, non adempiendo all'obbligo di trasmettere tempestivamente gli ordini, nel rispetto della priorità di ricezione degli stessi. 	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo; c) esistenza di un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato. 	<p>Con riferimento alla fattispecie di cui alla lett. c) la Banca ha adottato idonee procedure ed ha impartito norme comportamentali volte ad assicurare il corretto inserimento degli ordini in procedura, nel rispetto delle priorità di ricezione degli stessi, riportate nei seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Policy di Trasmissione degli ordini dei clienti (c.d. Transmission Policy) nella quale è precisato l'obbligo per la Banca di raccogliere, trasmettere ed eseguire gli ordini nel rispetto dell'ordine temporale con cui pervengono; - Codice Etico (di comportamento) che, oltre a prevedere l'impegno della Banca nell'assicurare e promuovere al proprio interno il rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e dei principi di trasparenza, lealtà e correttezza, prevede anche l'obbligo, per i destinatari 	<p>Strumenti finanziari oggetto del servizio di RTO, previsti nella propria Transmission Policy (es. azioni, obbligazioni e titoli di Stato, ecc.).</p>	<p>Al verificarsi della fattispecie di conflitto riconducibile alla lett. b), la Banca:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fornisce al cliente adeguata disclosure sul conflitto esistente, in quanto le misure di gestione adottate non consentono di mitigare il rischio di pregiudizio degli interessi della clientela.

				<p>(tra cui i dipendenti incaricati ai servizi di investimento), di osservanza delle disposizioni ed i regolamenti interni, tra cui il Regolamento Servizi di Investimento - Politiche di gestione .</p> <p>Si precisa, infine, che il servizio di RTO è prestato dalla Banca mediante una procedura informatica di interconnessione che gestisce e garantisce la priorità di inserimento/ricezione degli ordini; ciò anche nel caso di prestazione del servizio mediante tecniche di comunicazione a distanza (Trading on line).</p>		
2	<p>Ricezione e trasmissione di ordini</p> <p>Negoziazione per conto proprio</p>	<p>Nell'ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione, la Banca potrebbe eseguire l'ordine di un cliente con contropartita il portafoglio di proprietà, anziché trasmettere l'ordine ad una individuato broker terzo. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe realizzare un guadagno o evitare una perdita finanziaria a spese del cliente, avendo inoltre nel risultato dell'operazione un interesse distinto dallo stesso.</p>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al</p>	<p>Misure di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - formalizzazione della strategia di esecuzione / trasmissione degli ordini dei clienti (Execution / Transmission Policy), nella quale sono indicate per ciascuna tipologia di strumento finanziario trattato, il servizio di investimento prestato e le sedi di esecuzione/broker contemplate/i - Codice Etico (di comportamento) che promuove all'interno della Banca il rigoroso 	<ul style="list-style-type: none"> - strumenti finanziari non quotati o quotati su mercati illiquidi - strumenti di propria emissione 	<p>La Banca, per i prodotti di propria emissione, fornisce al cliente adeguata disclosure sul conflitto esistente, in quanto le misure di gestione adottate non consentono di mitigare il rischio di pregiudizio degli interessi della clientela.</p>

			<p>cliente, distinto da quello del cliente medesimo.</p>	<p>rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e dei principi di trasparenza, lealtà e correttezza;</p> <ul style="list-style-type: none"> - indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che prestano il servizio di ricezione e trasmissione di ordini dalle performance conseguite nell'ambito della gestione del portafoglio di proprietà; - separatezza funzionale tra le unità organizzative che gestiscono le proposte di negoziazione in conto proprio tramite alimentazione del paniere titoli e quelle che ricevono gli ordini dalla clientela. 		
3	<p>Ricezione e trasmissione di ordini</p> <p>Consulenza in materia di investimenti</p>	<p>Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nel caso in cui, nell'ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, venisse erogato, dalla medesima unità organizzativa, anche il servizio di consulenza in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.</p>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</p>	<p>Poiché non è possibile attuare una completa "segregazione" dei compiti tra gli operatori addetti allo svolgimento dei servizi di consulenza e di ricezione e trasmissione di ordini, al fine di mitigare i rischi connessi alle fattispecie di conflitto in oggetto, la Banca, in attuazione del "principio di proporzionalità", adotta le seguenti misure di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico (di comportamento) che 	<p>Strumenti finanziari oggetto del servizio di RTO, limitatamente a quelli per i quali la Banca dichiara nel contratto di prestare il servizio di consulenza (es. Titoli di Stato, azioni ed obbligazioni di propria emissione)</p>	<p>La Banca, per i prodotti di propria emissione, fornisce al cliente adeguata disclosure sul conflitto esistente, in quanto le misure di gestione adottate non consentono di mitigare il rischio di pregiudizio degli interessi della clientela.</p>

			<p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.</p>	<p>promuove all'interno della Banca il rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e dei principi di trasparenza, lealtà e correttezza;</p> <ul style="list-style-type: none"> - regole operative di condotta che il personale incaricato è tenuto ad osservare nella prestazione del servizio di consulenza al cliente, formalizzate all'interno della circolare relativa all'avvio della prestazione del Servizio di Consulenza (n. 7/2017); - indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse. In particolare è garantita l'indipendenza del sistema retributivo, dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, rispetto al numero di ordini intermediati riferibili a specifici emittenti/specifici strumenti finanziari. 		
4	<p>Negoziazione per conto proprio</p> <p>Consulenza in materia di investimenti</p>	<p>L'esecuzione in conto proprio di ordini su strumenti finanziari potrebbe dare origine a conflitti di interesse riconducibili alle seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> · le modalità di determinazione del prezzo 	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del</p>	<p>Poiché non è possibile attuare una completa "segregazione" dei compiti tra gli operatori addetti allo svolgimento dei servizi di consulenza e di ricezione e trasmissione di ordini, al fine di mitigare i rischi connessi alle fattispecie di conflitto in</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Strumenti finanziari di propria emissione - pronti contro termine 	<p>La Banca, trattandosi di prodotti di propria emissione, fornisce al cliente adeguata disclosure sul conflitto esistente, in quanto le misure di gestione adottate non consentono di mitigare</p>

		<p>degli strumenti trattati potrebbe consentire alla Banca di ottenere un guadagno finanziario a scapito del cliente, ovvero favorire determinati clienti a discapito di altri (ad esempio applicando prezzi più favorevoli ai venditori di prestiti obbligazionari sottoscritti quando questi si traducono in prezzi sfavorevoli per i successivi acquirenti. Tali eventualità potrebbero manifestarsi sia su negoziazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione sia, più genericamente, su strumenti finanziari non quotati o quotati su Mercati Regolamentati illiquidi;</p> <p>· la Banca è emittente degli strumenti finanziari oggetto di negoziazione.</p>	<p>Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.</p> <p>c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato.</p>	<p>oggetto, la Banca, in attuazione del “principio di proporzionalità”, adotta le seguenti misure di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico (di comportamento) che promuove all’interno della Banca il rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e dei principi di trasparenza, lealtà e correttezza; - regole operative di condotta che il personale incaricato è tenuto ad osservare nella prestazione del servizio di consulenza al cliente, formalizzate all’interno della circolare relativa all’avvio della prestazione del Servizio di Consulenza (n. 7/2017); - indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse. In particolare è garantita l'indipendenza del sistema retributivo, dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, rispetto al numero di ordini intermediati riferibili a specifici emittenti/specifici strumenti finanziari. 		<p>il rischio di pregiudizio degli interessi della clientela.</p>
5	Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia	Nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento senza	Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6,	Con riferimento alla fattispecie riconducibile alla lett. e), la Banca ha	- Strumenti finanziari di propria emissione al di	Dall'analisi condotta sembra potersi escludere la possibilità

	<p>nei confronti dell'emittente</p> <p>(Distribuzione di prodotti finanziari)</p>	<p>assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari, la Banca potrebbe presentare interessi in conflitto con la clientela in quanto il servizio potrebbe avere ad oggetto strumenti finanziari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - emessi dalla Banca; - emessi da Società con cui la Banca ha interesse a sviluppare rapporti di affari (rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari); - emessi da soggetti in rapporto di credito con la Banca. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe ottenere il rimborso del finanziamento erogato mediante i proventi del collocamento; - per i quali soggetti terzi (es. emittenti) pagano incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto; <p>emessi da soggetti con cui si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.</p> <p>Con riferimento ai soggetti in rapporto di credito con la Banca, rilevano solamente quelli ai quali sia stato</p>	<p>comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;</p> <p>c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;</p> <p>e) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.</p>	<p>elaborato un'apposita Policy in materia di inducements (incentivi), al fine di individuare la tipologia di incentivi che la Banca percepisce/paga da/a soggetti terzi (diversi dal cliente) e verificarne la loro legittimità. In caso di ammissibilità di tali incentivi, questi sono resi noti ai clienti (disclosure).</p>	<p>fuori del perimetro della consulenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prodotti finanziari, quote di OICM e SICAV, Prodotti finanziari assicurativi o Fondi pensione collocati per conto di soggetti con i quali la Banca ha rapporti di affari o percepisce incentivi diversi dalle commissioni normalmente percepite - . 	<p>di adottare misure organizzative in grado di eliminare completamente il rischio di potenziali pregiudizi per i clienti; pertanto, tali conflitti sono oggetto di adeguata e preventiva informativa (disclosure) alla clientela.</p>
--	---	--	---	--	---	--

		accordato un finanziamento "rilevante".				
6	<p>Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente</p> <p>(Distribuzione di prodotti finanziari)</p> <p>Consulenza in materia di investimenti</p>	<p>Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Banca, nell'ambito della prestazione del servizio di "collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente" e dell'attività di distribuzione di prodotti finanziari di propria emissione o di terzi provvedesse ad erogare, mediante la medesima unità organizzativa, anche attività di consulenza in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.</p>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono quelle descritte nelle lett. a), b), c) ed e) della precedente sezione 3, cui si fa rinvio.</p>	<p>Al fine di mitigare i conflitti di interesse, la Banca adotta le seguenti misure, finalizzate a servire al meglio gli interessi della propria clientela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - associazione del servizio di consulenza, in modalità gratuita, al servizio di "collocamento" e all'attività di "distribuzione" (che hanno contenuto "esecutivo"); ciò consente alla Banca di coadiuvare i risparmiatori nell'effettuare le scelte di investimento (raccomandando solo strumenti e/o prodotti finanziari che siano stati preventivamente valutati come adeguati alle caratteristiche dei singoli clienti stessi) e di migliorare la qualità del servizio/attività offerto alla clientela; - produzione di apposita informativa al cliente dell'esistenza del conflitto; - adozione del Codice Etico (di comportamento) che promuove all'interno della Banca il rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e dei principi di trasparenza, lealtà e correttezza; 	<ul style="list-style-type: none"> - Strumenti finanziari di propria emissione. - Prodotti finanziari, quote di OICM e SICAV, Prodotti finanziari assicurativi o Gestioni Patrimoniali di terzi collocati per conto di soggetti con i quali la Banca ha rapporti di affari o percepisce incentivi diversi dalle commissioni normalmente percepite. 	<p>Dall'analisi condotta sembra potersi escludere la possibilità di adottare misure organizzative in grado di eliminare completamente il rischio di potenziali pregiudizi per i clienti; pertanto, tali conflitti sono oggetto di adeguata e preventiva informativa (disclosure) alla clientela.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - adozione di regole operative di condotta che il personale incaricato è tenuto ad osservare nella prestazione del servizio di consulenza al cliente, formalizzate all'interno della circolare relativa all'avvio della prestazione del Servizio di Consulenza (n. 7/2017); - indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse. In particolare è garantita l'indipendenza del sistema retributivo, dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, rispetto al numero di ordini intermediati riferibili a specifici emittenti/specifici strumenti finanziari. 		
7	Collocamento con assunzione a fermo e assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente	Nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento con assunzione a fermo e assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari, la Banca potrebbe presentare interessi in conflitto con la clientela in quanto il servizio potrebbe avere ad oggetto strumenti finanziari: - emessi da Società con cui la Banca ha interesse a	Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti: a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita	Con riferimento alla fattispecie riconducibile alla lett. e), la Banca ha elaborato un'apposita Policy in materia di inducements (incentivi), al fine di individuare la tipologia di incentivi che la Banca percepisce/paga da/a soggetti terzi (diversi dal cliente) e verificarne la loro legittimità. In caso di ammissibilità di tali	- Prodotti e/o strumenti finanziari, quote di OICM e SICAV collocati per conto di soggetti con i quali la Banca ha rapporti di affari o percepisce incentivi diversi dalle commissioni normalmente percepite	Dall'analisi condotta sembra potersi escludere la possibilità di adottare misure organizzative in grado di eliminare completamente il rischio di potenziali pregiudizi per i clienti; pertanto, tali conflitti sono oggetto di adeguata e preventiva informativa (disclosure) alla clientela.

		<p>sviluppare rapporti di affari (rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari);</p> <p>- emessi da soggetti in rapporto di credito con la Banca. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe ottenere il rimborso del finanziamento erogato mediante i proventi del collocamento;</p> <p>- per i quali soggetti terzi (es. emittenti) pagano incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto;</p> <p>emessi da soggetti con cui si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.</p> <p>Con riferimento ai soggetti in rapporto di credito con la Banca, rilevano solamente quelli ai quali sia stato accordato un finanziamento "rilevante".</p>	<p>finanziaria, a danno del cliente;</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;</p> <p>c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;</p> <p>e) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.</p>	<p>incentivi, questi sono resi noti ai clienti (disclosure).</p> <p>La Banca al momento non svolge attività ricadente in tale fattispecie.</p>		
8	<p>Collocamento con assunzione a fermo e assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente</p> <p>Consulenza in materia di investimenti</p>	<p>Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Banca, nell'ambito della prestazione del servizio di "collocamento con assunzione a fermo e assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente" provvedesse ad erogare,</p>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono quelle descritte nelle lett. a), b), c)</p>	<p>Al fine di mitigare i conflitti di interesse, la Banca adotta le seguenti misure, finalizzate a servire al meglio gli interessi della propria clientela:</p> <p>- associazione del servizio di consulenza, in modalità gratuita, al servizio di "collocamento" (che hanno</p>	<p>- Prodotti e/o strumenti finanziari, quote di OICM e SICAV collocati per conto di soggetti con i quali la Banca ha rapporti di affari o percepisce incentivi diversi dalle commissioni</p>	<p>Dall'analisi condotta sembra potersi escludere la possibilità di adottare misure organizzative in grado di eliminare completamente il rischio di potenziali pregiudizi per i clienti; pertanto, tali conflitti</p>

		<p>mediante la medesima unità organizzativa, anche attività di consulenza in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.</p>	<p>ed e) della precedente sezione 3, cui si fa rinvio.</p>	<p>contenuto “esecutivo”); ciò consente alla Banca di coadiuvare i risparmiatori nell’effettuare le scelte di investimento (raccomandando solo strumenti e/o prodotti finanziari che siano stati preventivamente valutati come adeguati alle caratteristiche dei singoli clienti stessi) e di migliorare la qualità del servizio/attività offerto alla clientela;</p> <ul style="list-style-type: none"> - produzione di apposita informativa al cliente dell’esistenza del conflitto; - adozione del Codice Etico (di comportamento) che promuove all’interno della Banca il rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e dei principi di trasparenza, lealtà e correttezza; - adozione di regole operative di condotta che il personale incaricato è tenuto ad osservare nella prestazione del servizio di consulenza al cliente, formalizzate all’interno della circolare relativa all’avvio della prestazione del Servizio di Consulenza (n. 7/2017); - indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che 	<p>normalmente percepite</p>	<p>sono oggetto di adeguata e preventiva informativa (disclosure) alla clientela.</p>
--	--	--	--	--	------------------------------	---

				<p>esercitano attività in potenziale conflitto di interesse. In particolare è garantita l'indipendenza del sistema retributivo, dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, rispetto al numero di ordini intermediati riferibili a specifici emittenti/specifici strumenti finanziari.</p> <p>La Banca al momento non svolge attività ricadente in tale fattispecie.</p>		
9	Consulenza in materia di investimenti	<p>La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti genera conflitti di interesse quando:</p> <p>a) viene associata agli altri servizi/attività di investimento dal contenuto "esecutivo" (ricezione e trasmissione di ordini, collocamento e distribuzione) e</p> <p>b) abbia ad oggetto strumenti e/o prodotti finanziari di propria emissione e/o emessi da Società con la quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari o si percepisca incentivi diversi</p>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.</p>	<p>I rischi di pregiudizio per gli interessi della clientela connessi con la prestazione del servizio di consulenza, stante il previsto abbinamento del servizio agli altri servizi/attività di investimento di contenuto "esecutivo" (nei casi in cui gli stessi hanno ad oggetto strumenti finanziari per i quali la Banca ha ravvisato la presenza di interessi confliggenti – vedi casistiche sopra identificate per ciascun servizio/attività di investimento) non possono essere mitigati mediante l'adozione di opportune misure organizzative.</p> <p>La Banca fornisce, pertanto, adeguata informativa</p>	<p>Gli strumenti finanziari oggetto del servizio di consulenza sono indicati nel contratto sottoscritto con il cliente (Azioni e Obbligazioni di propria emissione, Titoli di Stato emessi da Stati area euro, tutti i prodotti di terzi in collocamento -tutti i Fondi Comuni di Investimento per i quali la Banca ha una convenzione di collocamento, i Prodotti Assicurativi, le Gestioni Patrimoniali di terzi-, ETF senza effetto leva/quotati o quotandi al segmento ETF Plus di Borsa Italiana).</p> <p>La Banca presta il servizio di consulenza in connessione</p>	<p>La Banca fornisce adeguata informativa (disclosure) prima della prestazione dei servizi richiesti, come già indicato nelle sezioni che precedono.</p>

		dalle commissioni normalmente percepite.		<p>(disclosure) prima della prestazione dei servizi richiesti, come già indicato nelle sezioni che precedono. Ciò nonostante, pur non presentando ulteriori conflitti di interesse, la Banca, nella prestazione del servizio di consulenza ha adottato una serie di soluzioni organizzative ed operative che rappresentano validi presidi dei rischi di conflitti di interessi:</p> <ul style="list-style-type: none">- adozione del Codice Etico (di comportamento) che promuove all'interno della Banca il rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e dei principi di trasparenza, lealtà e correttezza;- adozione di regole operative di condotta che il personale incaricato è tenuto ad osservare nella prestazione del servizio di consulenza al cliente, formalizzate all'interno della circolare relativa all'avvio della prestazione del Servizio di Consulenza (n. 7/2017);- indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse. In particolare è	con il servizio di ricezione e trasmissione ordini, sottoscrizione/collocamento e con il servizio di negoziazione in conto proprio.	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>garantita l'indipendenza del sistema retributivo, dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, rispetto al numero di ordini intermediati riferibili a specifici emittenti/specifici strumenti finanziari.</p> <p>- informativa al cliente, al momento della stipula del contratto quadro sui servizi di investimento e prima della prestazione dei servizi richiesti, riguardo:</p> <ul style="list-style-type: none">• ai contenuti ed alle modalità di prestazione della consulenza;• ai servizi/attività di investimento ai quali è abbinato il servizio di consulenza;• all'area degli strumenti e dei prodotti finanziari su cui si estende concretamente la consulenza, provvedendo, inoltre, ad archiviare i documenti comprovanti le raccomandazioni fornite.	
--	--	--	--	--	--

